

(Codice interno: 275806)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 800 del 27 maggio 2014

Bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Libri di Testo e Strumenti Didattici Alternativi in Comodato" - Anno Scolastico 2014-2015. [L. 23/12/1998, n. 448 (art. 27) - L.R. 03/02/2006, n. 2 (art. 12)].
Articolo 12, comma 2, L.R. 03/02/2006, n. 2. Deliberazione/CR n. 36 del 15/04/2014.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Viene approvato il bando per la concessione del contributo regionale "Libri di Testo e Strumenti Didattici Alternativi in Comodato" relativo all'anno Scolastico-Formativo 2014-2015. Il contributo è diretto alle istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I e II grado, che forniscono i libri di testo in comodato gratuito agli studenti iscritti, nonché alle istituzioni formative accreditate che forniscono i libri di testo in comodato gratuito agli studenti iscritti ai primi tre anni.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Attualmente, gli studenti bisognosi, per riuscire a procurarsi i libri di testo, sono costretti prima a sostenere la spesa per l'acquisto dei libri e poi a chiedere alla Regione il contributo regionale "Buono-Libri", previsto dall'articolo 27, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448 *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*.

Per aiutare le famiglie in difficoltà, evitando loro di sostenere anticipatamente la spesa per l'acquisto dei libri, e in una fase in cui il sistema dell'istruzione subisce la riduzione delle disponibilità, si ritiene necessario avviare e privilegiare la sperimentazione dello strumento del comodato d'uso dei libri di testo.

Esso, infatti, è in grado, da un lato di attrarre un numero sempre maggiore di studenti bisognosi, in quanto riescono ad ottenere i libri senza dover sostenere alcuna spesa, dall'altro di aiutare finanziariamente le istituzioni scolastiche nel procedimento di acquisto e di comodato dei libri.

Per stimolare, poi, gli attori, pubblici e privati, del sistema di istruzione e formazione, ad elaborare azioni innovative che consentano di ridurre i costi dei testi scolastici, al fine anche di poter raggiungere un numero sempre maggiore di studenti bisognosi, si ritiene opportuno far operare il comodato con le seguenti innovazioni ed estensioni:

- a) l'acquisto ed il comodato possono essere effettuati sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;
- b) possono riguardare sia libri di testo, sia ogni altro tipo di documento, strumento ed elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, sia ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);
- c) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere predisposti da qualsiasi tipo di soggetto pubblico o privato, compresi i docenti;
- d) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sia in ogni altro tipo di formato.

In tale quadro, diretto a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di interventi in favore degli studenti, la normativa statale e la normativa regionale hanno previsto due contributi in favore delle istituzioni scolastiche, affinché queste acquistino i libri di testo e poi li concedano in comodato gratuito agli studenti più bisognosi, esonerando in tal modo le famiglie dalla spesa per l'acquisto dei libri.

Per quanto riguarda il contributo statale, esso è previsto dall'articolo 27, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448, che, in combinato disposto con l'articolo 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320, autorizza la Regione del Veneto a concedere un contributo, tramite i Comuni, alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado, per la spesa da esse sostenuta per l'acquisto di libri di testo, da fornire in comodato gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013, da Euro 0 ad Euro 10.632,94.

Circa la tipologia delle istituzioni beneficiarie del contributo statale, in base alla circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 24 del 23/09/1999 ed all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato innanzitutto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (articolo 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (articolo 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle istituzioni scolastiche non paritarie, secondarie di I e II grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i tre anni delle istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle istituzioni formative accreditate, per i tre anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione. Più precisamente, il contributo può essere concesso solo agli studenti frequentanti i tre anni delle istituzioni formative, qualora sostengano la spesa dei libri di testo.

Per quanto concerne il contributo regionale, esso è previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 2 del 03/02/2006 che autorizza la Regione del Veneto a concedere un contributo, alle istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado e alle classi 1^a e 2^a di quelle secondarie di II grado, per la spesa da esse sostenuta per l'acquisto di libri di testo, da fornire in comodato gratuito agli studenti.

Al fine, poi, di garantire agli studenti una ragionevole uniformità e continuità didattica nonché assicurare una razionale efficacia temporale dell'investimento di risorse pubbliche, con risparmio delle stesse, si ritiene opportuno vincolare le istituzioni scolastiche e formative beneficiarie del contributo a mantenere sia i libri di testo, sia i documenti, strumenti ed elaborati didattici, acquistati con il contributo regionale, per cinque anni, salvo che per l'acquisto di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili.

Per quanto riguarda le risorse destinate all'intervento in esame per l'Anno Scolastico 2014-2015, il bilancio regionale 2014 ha stanziato complessivamente Euro 1.242.454,12, di cui Euro 442.454,12 di provenienza statale ed Euro 800.000,00 di provenienza regionale.

In considerazione della compresenza di risorse statali e regionali, si ritiene opportuno:

- prima di tutto utilizzare il contributo statale, per raggiungere gli studenti bisognosi delle istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I e II grado e dei primi tre anni delle istituzioni formative, appartenenti a nuclei familiari aventi un ISEE, relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013, da Euro 0 ad Euro 10.632,94, con priorità per le classi 3^a, 4^a, 5^a delle istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado;
- successivamente utilizzare il contributo regionale, per raggiungere i restanti studenti bisognosi delle istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado e delle classi 1^a e 2^a delle istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado, appartenenti a nuclei familiari aventi un ISEE, relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013, da Euro 0 fino al limite massimo di Euro 30.000,00 del contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 1/2001).

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, per l'Anno Scolastico 2014-2015, sono esposti nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

Sui criteri e le modalità di concessione del contributo, la Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta dell'08/05/2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 2/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448;

VISTO l'articolo 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della L.R. 2/2006;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 36 del 15/04/2014;

VISTO il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare espresso in data 08/05/2014;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera f), della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare il bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Libri di Testo e Strumenti Didattici Alternativi in Comodato", per l'Anno Scolastico 2014-2015, contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare la Sezione Istruzione di dare diffusione della presente iniziativa;
4. di determinare in Euro 1.242.454,12 l'importo complessivo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100819 "Azioni regionali per favorire la fornitura di libri di testo in comodato gratuito" per la somma di Euro 800.000,00, e sul capitolo n. 101687 "Fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole d'obbligo e secondarie superiori" per la restante somma di Euro 442.454,12, del Bilancio 2014;
5. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/libri_in_comodato.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 800 del 27 maggio 2014**

pag. 1/5

**BANDO (CRITERI E MODALITA')
PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE
“LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI IN COMODATO”**

ANNO SCOLASTICO 2014-2015

**Articolo 1
Spese contribuibili**

1. Il contributo può essere concesso, alle istituzioni indicate nel seguente articolo 2, per la copertura, totale o parziale, della spesa dalle stesse sostenuta per l'acquisto di libri di testo, per lo svolgimento dei programmi di studio dell'Anno Scolastico 2014-2015, poi concessi in comodato gratuito agli studenti iscritti presso di esse.
2. E' esclusa la spesa per l'acquisto dei dizionari, tablets ed e-readers.
3. L'istituzione acquista direttamente i libri da concedere in comodato.
4. L'istituzione può acquistare e concedere in comodato:
 - a) sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;
 - b) sia libri di testo, sia ogni altro tipo di documento, strumento ed elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, sia ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);
 - c) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere predisposti da qualsiasi tipo di soggetto pubblico o privato, compresi i docenti;
 - d) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sia in ogni altro tipo di formato.

**Articolo 2
Istituzioni beneficiarie**

1. Il contributo può essere richiesto dalle seguenti istituzioni:
 - a) scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado;
 - b) scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado;
 - c) formative accreditate, per le classi 1^a, 2^a, 3^a, aventi sede nella Regione del Veneto.

**Articolo 3
Requisiti degli studenti beneficiari**

1. I libri di testo possono essere concessi in comodato gratuito agli studenti che:
 - a) risiedono nella Regione del Veneto;
 - b) frequentano, nell'Anno Scolastico 2014-2015, le istituzioni indicate nel precedente articolo 2;

ALLEGATO A alla Dgr n. 800 del 27 maggio 2014

pag. 2/5

- c) appartengono a nuclei familiari aventi i seguenti limiti massimi di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013:
- ISEE da € 0 ad € 10.632,94:
 - istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado;
 - istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado;
 - classi 3^a, 4^a, 5^a delle istituzioni scolastiche statali, secondarie di II grado;
 - classi 1^a, 2^a, 3^a delle istituzioni formative accreditate;
 - ISEE da € 0 ad € 30.000,00:
 - istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado;
 - classi 1^a e 2^a delle istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado.
2. La famiglia richiedente i libri in comodato:
- a) può dichiarare, all'istituzione scolastica che raccoglie la domanda, tutti i dati richiesti dall'Ufficio Scolastico Territoriale (UST), in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
 - b) dichiara di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 4**Vincolo di mantenimento quinquennale**

1. Le istituzioni scolastiche e formative beneficiarie del contributo regionale mantengono i libri di testo ed i documenti, strumenti ed elaborati didattici acquistati con il contributo regionale, per cinque anni, salvo che per l'acquisto di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili.
2. Qualora l'istituzione non rispetti il vincolo temporale di cui al comma 1, essa decade dal contributo regionale e deve restituirlo alla Regione del Veneto.
3. La Regione del Veneto, anche avvalendosi dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli sul rispetto del vincolo temporale di cui al comma 1.

Articolo 5**Ripartizione delle risorse**

1. Per l'Anno Scolastico 2014-2015, le risorse stanziare sono complessivamente € 1.242.454,12, di cui € 442.454,12 di provenienza statale ed € 800.000,00 di provenienza regionale.
2. Prioritariamente viene assegnato il contributo statale, per raggiungere gli studenti bisognosi delle istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I e II grado e dei primi tre anni delle istituzioni formative, appartenenti a nuclei familiari aventi un ISEE, relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013, da € 0 ad € 10.632,94, con precedenza alle classi 3^a, 4^a, 5^a delle istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado.
3. Successivamente viene assegnato il contributo regionale, per raggiungere i restanti studenti bisognosi delle istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado e delle classi 1^a e 2^a delle istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado, appartenenti a nuclei familiari aventi un ISEE, relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013, da € 0 fino al limite massimo di € 30.000,00 del contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 1/2001).

ALLEGATO A alla Dgr n. 800 del 27 maggio 2014

pag. 3/5

**Articolo 6
Procedimento**

Per le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie.

1. Il contributo è concesso dalla Regione del Veneto all'USRV, il quale, a sua volta, lo assegna alle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 2, per il tramite dei 7 UST del Veneto, ciascuno competente per la relativa provincia.
2. Il pagamento del contributo è affidato a 7 Istituzioni Scolastiche Statali di Riferimento (ISSR), designate dall'USRV, ciascuna competente per la relativa provincia.
3. Le risorse disponibili sono ripartite, assegnate e pagate alle 7 ISSR in base al criterio del numero complessivo di studenti iscritti alle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 2, aventi sede nella provincia, detratto un contributo per le spese relative alla gestione delle singole ISSR.
4. Gli UST informano tempestivamente ed adeguatamente dell'iniziativa tutte le istituzioni scolastiche aventi sede nella provincia di propria competenza.
5. Le istituzioni scolastiche:
 - a) danno informazione dell'iniziativa ai propri studenti;
 - b) presentano il prospetto riepilogativo delle domande all'UST competente, completo dei dati richiesti dallo stesso, con le seguenti distinzioni:
 - numero studenti beneficiari con ISEE da € 0 ad € 10.632,94:
 - delle istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I e II grado;
 - numero studenti beneficiari con ISEE da € 10.632,95 ad € 30.000,00:
 - delle istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado;
 - delle classi 1^a e 2^a delle istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado;
 - c) allegano la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido del rappresentante dell'Istituzione scolastica.
6. Gli UST trasmettono le graduatorie provinciali all'USRV.
7. Entro il 27/06/2014 l'USRV trasmette alla Sezione Istruzione la proposta di riparto e di concessione dei contributi, formulata, in relazione agli studenti ammissibili, in base al criterio della proporzione tra la domanda di risorse di ciascuna istituzione e le risorse disponibili e tenendo conto delle effettive esigenze di ciascuna istituzione, con priorità per gli studenti con ISEE minore.
A tal fine l'USRV dovrà compilare il prospetto che la Sezione Istruzione invierà allo stesso dopo l'emanazione del bando.
8. La Sezione Istruzione concede i contributi all'USRV, per il tramite delle 7 ISSR, designate dall'USRV una per provincia, ciascuna per la provincia di propria competenza.
9. La Sezione Istruzione trasferisce le risorse alle 7 ISSR.
10. Le 7 ISSR pagano i contributi alle istituzioni scolastiche della provincia di propria competenza.
11. Entro il 28/11/2014, le ISSR inviano alla Regione del Veneto un prospetto riepilogativo (rendicontazione) contenente:
 - a) il numero e la denominazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
 - b) il contributo assegnato a ciascuna istituzione scolastica;
 - c) il numero degli studenti che hanno fruito del beneficio;
 - d) le somme non spese dalle istituzioni scolastiche;

ALLEGATO A alla Dgr n. 800 del 27 maggio 2014

pag. 4/5

- e) le spese di gestione sostenute da ciascuna ISSR.

Per le istituzioni formative accreditate.

1. La Sezione Istruzione informa tempestivamente ed adeguatamente dell'iniziativa tutte le istituzioni formative.
2. Le istituzioni formative:
 - a) danno informazione dell'iniziativa ai propri studenti;
 - b) entro il 27/06/2014 trasmettono alla Sezione Istruzione un prospetto contenente il numero di studenti beneficiari con ISEE da € 0 ad € 10.632,94 e la spesa prevista;
 - c) allegano la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido del rappresentante dell'istituzione formativa.
3. La Sezione Istruzione concede il contributo alle istituzioni formative, in relazione agli studenti ammissibili, in base al criterio della proporzione tra la domanda di risorse di ciascuna istituzione e le risorse disponibili e tenendo conto delle effettive esigenze di ciascuna istituzione, con priorità per gli studenti con ISEE minore.
4. La Sezione Istruzione paga il contributo alle istituzioni formative.
5. Entro il 28/11/2014, le istituzioni formative inviano alla Regione del Veneto un prospetto riepilogativo (rendicontazione) contenente:
 - a) il contributo assegnato;
 - b) il numero degli studenti che hanno fruito del beneficio;
 - c) le somme non spese.
6. Entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione, le 7 ISSR e le istituzioni formative restituiscono alla Regione del Veneto tutte le somme non spese.

La restituzione avviene, con le seguenti modalità:

 - a) o mediante girofondi a favore della Contabilità Speciale Infruttifera n. 0030522, se l'istituto ha il conto con la Banca d'Italia, intestata alla Regione del Veneto, accesa presso la sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia;
 - b) o mediante accredito in c/c bancario coordinate IBAN: IT41 V020 0802 0170 0010 0537 110, presso UNICREDIT.

Le comunicazioni della rendicontazione del suddetto eventuale versamento avvengano tramite PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, con la citazione della Sezione Istruzione.

Articolo 7
Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la carenza della dichiarazione della spesa sostenuta;
 - b) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
 - c) la residenza dello studente fuori della Regione del Veneto;
 - d) la richiesta da parte di istituzioni diverse da quelle di cui all'articolo 2;
 - e) l'ISEE del nucleo familiare dello studente superiore ai limiti massimi stabiliti nell'articolo 3, comma 1.
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Direttore competente in materia di Istruzione con proprio provvedimento.

ALLEGATO A alla Dgr n. 800 del 27 maggio 2014

pag. 5/5

Articolo 8**Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Le istituzioni scolastiche e formative assegnatarie del contributo devono conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 9**Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se le istituzioni beneficiarie sono sottoposte al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedere alle stesse l'esibizione della documentazione della spesa sostenuta.
2. Se le istituzioni beneficiarie non forniscono la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.